



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

Emanato con Decreto Rettorale n. 47, prot. n. 4172/A3 del 15 maggio 2012

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE
TECNICO-AMMINISTRATIVO IN SENO AL CONSIGLIO DELL'UNIVERSITÀ.**

INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Elettorado attivo
- Art. 3 – Elettorado passivo
- Art. 4 – Indizione delle elezioni
- Art. 5 – Candidature
- Art. 6 – Seggio elettorale
- Art. 7 – Ufficio elettorale
- Art. 8 – Operazioni di voto
- Art. 9 – Espressione del voto
- Art. 10 - Scrutinio
- Art. 11 – Quorum
- Art. 12 – Pubblicazione degli esiti
- Art. 13 – Commissione elettorale
- Art. 14 – Durata in carica

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'elezione del rappresentante del personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio dell'Università.

Art. 2 - Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo è riservato al personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di svolgimento delle elezioni.
2. L'elenco degli aventi diritto viene predisposto dall'Ufficio Organi Collegiali Generali che funge da Ufficio elettorale.
3. Ciascun elettore esercita il diritto di voto esprimendo un'unica preferenza tra i candidati all'elezione.

Art. 3 - Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo è riservato al personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, appartenente sia alle categorie sia al ruolo della dirigenza, in regime di tempo pieno.
2. L'elettorato passivo è esteso anche al personale di cui al comma 1 che si trovi, alla data di indizione delle elezioni, in congedo o aspettativa, purché la data di rientro in servizio non sia posteriore a quella di svolgimento delle votazioni.
3. Non è possibile ripresentare la propria candidatura oltre due mandati consecutivi.

Art. 4 - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni sono indette con Decreto del Direttore generale almeno 5 giorni, naturali e consecutivi, prima della data di svolgimento delle stesse. Il Decreto deve indicare la data e l'orario, la sede, la composizione del seggio elettorale e i requisiti per l'esercizio del diritto di voto.

Art. 5 - Candidature

1. Le candidature devono essere presentate entro le ore 17.00 del terzo giorno, naturale e consecutivo, successivo alla data di emanazione del decreto di cui al precedente art. 4, secondo le modalità ivi indicate, all'Ufficio Organi Collegiali Generali; l'Ufficio, verificatane la conformità con il presente Regolamento, provvede a renderle pubbliche.

Art. 6 - Seggio elettorale

1. Il seggio elettorale è composto da un dirigente, in qualità di Presidente, e da almeno due componenti del personale tecnico-amministrativo, uno dei quali assume il ruolo di segretario.

Art. 7 - Ufficio elettorale

1. L'Ufficio Organi Collegiali Generali organizza e controlla, con il supporto del seggio elettorale, le operazioni di voto. Esso deve:
 - a. predisporre l'elenco degli aventi diritto al voto;
 - b. verificare, in collaborazione con l'Ufficio Personale, la conformità delle candidature al presente regolamento e provvedere a renderle pubbliche;
 - c. pubblicare gli esiti delle votazioni.

Art. 8 - Operazioni di voto

1. La costituzione del seggio elettorale avviene 30 minuti prima dell'orario di inizio delle votazioni. Una volta costituito il seggio elettorale il Presidente appone la firma e il timbro dell'Università su ciascuna scheda, acquisisce il materiale necessario ai fini del regolare svolgimento delle operazioni e controlla l'agibilità del locale in cui si svolgono le votazioni.
2. All'ora di inizio indicata dal Decreto del Direttore generale di cui all'art. 4 del presente regolamento il Presidente dichiara aperte le votazioni.
3. All'ora di chiusura il Presidente, nel caso in cui non vi siano elettori presenti nel seggio, dichiara chiuse le votazioni.
4. Nel caso di elezioni previste in più giornate, nelle ore di chiusura dei seggi tutto il materiale è conservato in plichi sigillati, controfirmati dal Presidente e dai componenti del seggio.

Art. 9 - Espressione del voto

1. Il voto è personale e segreto. L'elettore, per esercitarne il diritto, consegna al Presidente o ad uno dei componenti del seggio un documento di riconoscimento in corso di validità.
2. Identificato l'elettore e accertata la sua presenza nel registro degli aventi diritto, vengono consegnate la matita copiativa e la scheda per la votazione. L'elettore appone la firma nel registro dei votanti e si ritira nella cabina. Una volta espresso il voto, l'elettore riconsegna la scheda al Presidente o a uno dei componenti del seggio che provvede a introdurla nell'urna apposita e a restituire il documento.
3. L'elettore può rimanere nel locale adibito a seggio elettorale per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di voto.

Art. 10 - Scrutinio

1. Lo scrutinio dei voti ha inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni.
2. Il seggio procede, quindi, al conteggio dei voti validi, delle schede bianche e delle schede nulle. In caso di contestazione di un voto, ciascun componente del seggio può chiedere la verbalizzazione dell'eventuale dissenso. Al termine delle operazioni il Presidente del seggio trasmette il verbale al Direttore Generale e all'Ufficio Organi Collegiali Generali.
3. Tutte le schede e il materiale relativi all'elezione sono conservati presso l'Ufficio Organi Collegiali Generali.

Art. 11 - Quorum

1. Le elezioni sono valide se il numero dei votanti non risulti inferiore ad un terzo degli aventi diritto.
2. Nel caso non venga raggiunto il quorum, si procede mediante indizione di elezione suppletiva con apposito decreto del Direttore Generale.

Art. 12 - Pubblicazione degli esiti

1. Risulta vincitore il candidato che consegue il maggior numero di voti.
2. In caso di parità prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio o, in caso di ulteriore parità, il candidato anagraficamente più anziano.
3. La proclamazione dell'esito delle votazioni avviene con Decreto del Direttore Generale.

Art. 13 - Commissione elettorale

1. Avverso i risultati delle elezioni è ammesso ricorso al Presidente del Consiglio dell'Università da parte di qualsiasi elettore, entro 5 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al precedente art. 12.
2. Nei casi di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dell'Università nomina un'apposita Commissione elettorale, composta da almeno tre soggetti, anche esterni all'Ateneo. La Commissione deve pronunciarsi entro 10 giorni dalla data del ricorso.

Art. 14 - Durata in carica

1. Gli eletti assumono le funzioni immediatamente dopo la proclamazione dell'esito delle votazioni e durano in carica tre anni accademici.
2. In caso di cessazione dalla nomina o di perdita dei requisiti necessari che comportino l'assenza dal servizio per oltre 30 giorni, viene nominato con Decreto del Direttore generale il candidato in posizione immediatamente successiva nella graduatoria; in mancanza, si procede a nuova elezione.